



N. 1 - 2026

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

Disposizioni per la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne e montane, il rafforzamento dei servizi di cittadinanza e la promozione dello sviluppo locale sostenibile

Approvato dall'Assemblea del 28 gennaio 2026

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

dell'organizzazione e delle procedure del CNEL;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il regolamento degli organi,

VISTO il Programma di Attività della XI Consiliatura approvato con voto unanime

dell'Assemblea nella seduta del 22 novembre 2023;

CONSIDERATA la presentazione della proposta di legge recante *“Disposizioni per la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne e montane, il rafforzamento dei servizi di cittadinanza e la promozione dello sviluppo locale sostenibile”* nell'ambito dei lavori del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

VISTO il documento di *Osservazioni e Proposte in materia di aree interne*, approvato dal CNEL in data 26 giugno 2025, cui il presente disegno di legge dà attuazione, sviluppandone e traducendone in disposizioni normative i principali indirizzi e criteri;

TENUTO CONTO degli esiti della giornata di studio *«Aree interne, nuovo paradigma di sviluppo: un mondo “non” a parte»*, svoltasi il 28 ottobre 2025, che ha contribuito ad arricchire il quadro conoscitivo e propositivo alla base dell'iniziativa;

CONSIDERATO che il presente disegno di legge si configura come esito di un ampio percorso di confronto istituzionale, che ha coinvolto amministrazioni centrali e regionali, enti locali, parti sociali, Terzo settore e comunità scientifica, in un'ottica di integrazione delle politiche pubbliche e di valorizzazione dei territori;

CONSIDERATA la seduta istruttoria della Commissione III Politiche sociali, sviluppo sostenibile, terzo settore del 14 gennaio 2026, nel corso della quale sono stati illustrati

contenuti, finalità e linee di intervento del predetto disegno di legge;

CONSIDERATO che il Consiglio di Presidenza, nella seduta del 14 gennaio 2026, ha preso atto dell'aggiornamento dei lavori della III Commissione alla data del 22 gennaio 2026, ai fini della deliberazione in merito allo schema di disegno di legge recante *“Disposizioni per la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne e montane, il rafforzamento dei servizi di cittadinanza e la promozione dello sviluppo locale sostenibile”*;

CONSIDERATO l'esame e l'approvazione della proposta da parte della Commissione III Politiche sociali, sviluppo sostenibile, terzo settore nella seduta del 22 gennaio 2026;

UDITA la relazione svolta dal Vicepresidente RISSO e dal Cons. GIUNTOLI;

VISTO il verbale della seduta dell'Assemblea in data 28 gennaio 2026;

SENTITO il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, lettera i) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione dell'unito schema di disegno di legge recante *“Disposizioni per la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne e montane, il rafforzamento dei servizi di cittadinanza e la promozione dello sviluppo locale sostenibile”*.

Relazione

La presente proposta di legge reca disposizioni organiche per la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne e montane, il rafforzamento dei servizi di cittadinanza e la promozione di uno sviluppo locale sostenibile, in coerenza con la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI).

L'iniziativa si colloca nel solco di una riflessione ormai consolidata sul ruolo delle aree interne sulla tenuta complessiva del Paese. Tali territori rappresentano circa il sessanta per cento della superficie nazionale e accolgono oltre tredici milioni di abitanti. La distanza dai centri erogatori di servizi essenziali e dai poli di sviluppo ha prodotto, nel tempo, spopolamento, contrazione delle opportunità occupazionali, indebolimento del tessuto economico e sociale e crescente fragilità dei presidi territoriali, con costi diretti e indiretti per l'intera comunità nazionale.

In questo contesto, la proposta di legge persegue un cambio di paradigma rispetto al passato, superando interventi episodici o meramente compensativi, per delineare una politica nazionale stabile, integrata e misurabile nel tempo.

L'obiettivo è quello di intrecciare in modo strutturale i servizi di cittadinanza, lo sviluppo economico locale, i nuovi assetti di governo multilivello e l'innovazione sociale e digitale, correggendo le rigidità e le

frammentazioni emerse nella precedente stagione di attuazione della SNAI valorizzando, al contempo, la cooperazione istituzionale e territoriale e la messa a sistema delle risorse disponibili. Rendere, dunque, i territori interni luoghi attrattivi per vivere, lavorare e investire, in un contesto di piena coesione territoriale e di sostenibilità ambientale.

Elemento qualificante dell'impianto è l'assunzione del principio di prossimità territoriale quale criterio ordinatore delle politiche pubbliche per le aree interne. L'accessibilità ai servizi essenziali viene declinata attraverso soglie temporali di percorrenza sostenibile, differenziate per tipologia di area, e impiegata come riferimento per orientare investimenti, programmazione e valutazione.

In tale prospettiva, appare rilevante sottolineare come le aree interne non presentino una connotazione intrinsecamente negativa, ma abbiano progressivamente assunto caratteristiche di marginalità in conseguenza di processi di sviluppo economico non adeguatamente governati nel secondo dopoguerra. La concentrazione delle attività produttive e dei servizi nei poli urbani maggiori, unitamente a dinamiche infrastrutturali e insediative non sempre coerenti con un equilibrato assetto territoriale, ha determinato fenomeni di spopolamento, rarefazione dei servizi e progressiva erosione del capitale umano in ampie porzioni del territorio nazionale.

Con una lettura retrospettiva, può affermarsi che ai processi di ricostruzione post-bellica, di industrializzazione e di crescita economica non abbia corrisposto un altrettanto incisivo governo delle trasformazioni territoriali, urbanistiche e infrastrutturali. Ne è derivata una polarizzazione dello sviluppo che ha finito per accentuare i divari tra aree centrali e aree interne, trasformando queste ultime, nel tempo, in ambiti caratterizzati da fragilità strutturali.

A oltre dieci anni dall'avvio della Strategia nazionale per le aree interne, che ha rappresentato un rilevante momento di innovazione nelle politiche di coesione territoriale, il quadro evidenzia risultati differenziati e, in numerosi contesti, ancora insufficienti a invertire stabilmente le tendenze demografiche ed economiche negative. A tali criticità si sono aggiunti fattori ulteriori, quali l'accentuarsi della crisi demografica, il peggioramento del dissesto idrogeologico anche in relazione ai cambiamenti climatici, nonché le tensioni energetiche e ambientali che incidono in misura significativa sui territori meno infrastrutturati.

La rilevanza quantitativa e qualitativa delle aree interne impone di considerare la loro condizione non come questione marginale, bensì quale elemento strutturale della tenuta complessiva del Paese. In questo quadro, pur riconoscendo il contributo fornito dagli interventi attuati nell'ambito della SNAI e, più recentemente, dal Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza, emerge l'esigenza di un rafforzamento e di una sistematizzazione delle politiche dedicate, in grado di incidere con maggiore continuità e profondità sui fattori di declino.

La presente proposta individua nella valorizzazione della cultura – intesa in senso ampio quale patrimonio storico, urbano, produttivo, artigianale, ambientale e comunitario – una delle principali leve strategiche per la rigenerazione dei territori. La cultura policentrica e territoriale che caratterizza il Paese rappresenta, infatti, un fattore distintivo e competitivo, capace di generare coesione sociale, attrattività e nuove opportunità economiche.

Nel corso dei decenni, numerosi saperi e pratiche produttive locali sono stati progressivamente abbandonati o marginalizzati; tuttavia, permangono nei territori segni materiali e immateriali, reti di relazioni e competenze che possono essere riattivati e valorizzati in una prospettiva di sviluppo sostenibile. In tale ottica, la rigenerazione non può limitarsi al recupero fisico dei borghi o degli edifici di pregio, ma deve accompagnarsi alla ricostituzione di comunità vive e dinamiche, evitando il rischio di una mera musealizzazione dei territori.

Elemento centrale dell'impianto è, pertanto, il rafforzamento delle reti territoriali, intese quali sistemi di relazioni tra soggetti pubblici e privati, istituzioni culturali, realtà associative ed economiche. La

valorizzazione delle reti storiche e la promozione di nuove reti – in una logica di cooperazione e di integrazione – costituiscono strumenti essenziali per trasformare dinamiche di competizione territoriale in processi di crescita condivisa.

In tale contesto, un ruolo significativo può essere svolto da una pluralità di attori radicati nei territori, tra cui le fondazioni di origine bancaria, i consorzi di bonifica, le dimore storiche, le università popolari, i marchi storici, le Pro Loco, le comunità energetiche, le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché iniziative culturali e tradizionali che contribuiscono alla vitalità sociale ed economica delle comunità.

Coerentemente con il principio di prossimità, la proposta dedica specifica attenzione anche al rafforzamento delle reti dei servizi sanitari e sociosanitari nelle aree interne, valorizzando strumenti integrativi rispetto ai presidi tradizionali, quali la telemedicina, il teleconsulto, il telemonitoraggio, le *équipe* mobili e il potenziamento delle farmacie rurali, nel rispetto delle competenze regionali e in armonia con gli indirizzi nazionali di programmazione sanitaria. In tal modo, si intende assicurare un livello adeguato di tutela della salute e di presa in carico delle fragilità, quale condizione imprescindibile per rendere effettivo il diritto di cittadinanza nei territori più periferici.

Coerentemente con tale impostazione, la proposta rafforza il coinvolgimento delle

aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e, più in generale, dei soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, chiamati a concorrere, nell'ambito delle rispettive competenze e in raccordo con le regioni, le aziende sanitarie e gli enti locali, al rafforzamento dei servizi di prossimità e alla continuità delle prestazioni sociali e sociosanitarie, anche attraverso modelli collaborativi e forme di partenariato istituzionale. La valorizzazione di tali soggetti è funzionale a rendere più stabile la capacità di risposta territoriale, soprattutto nei contesti montani e ultraperiferici.

Sul piano sociale e demografico, la proposta istituisce una clausola sociale per le aree interne, intesa come insieme coordinato di misure selettive e territorialmente mirate, con priorità per i comuni più distanti dai servizi e con maggiori criticità demografiche e occupazionali. In via sperimentale e previa valutazione di impatto, è inoltre prevista la possibilità di introdurre misure di agevolazione fiscale per favorire il rientro o il trasferimento della residenza nei territori interni, nonché per sostenere percorsi di insediamento lavorativo e imprenditoriale. Viene altresì valorizzato il ruolo delle politiche di accoglienza e integrazione, quale leva di rigenerazione demografica e coesione sociale.

La proposta rafforza gli interventi di sviluppo locale attraverso strumenti di semplificazione e accompagnamento alle iniziative economiche, promuove la

multifunzionalità delle attività d'impresa nei territori interni e disciplina forme di collaborazione pubblico-privata e partenariati sociali, anche mediante gli istituti della co-programmazione e co-progettazione previsti dal Codice del Terzo settore, valorizzando, in tale cornice, anche il concorso delle ASP e degli altri soggetti del sistema integrato dei servizi sociali.

Ampio spazio è riservato alla valorizzazione delle risorse territoriali in chiave agricola e forestale, includendo misure per l'insediamento dei giovani, il rafforzamento della Banca della terra e strumenti di pianificazione e certificazione delle risorse naturali, nonché pagamenti per i servizi ecosistemici e azioni a sostegno delle filiere territoriali integrate.

Per garantire efficacia, trasparenza e misurabilità, il disegno di legge introduce un sistema comune di indicatori di risultato e impatto, istituisce una banca dati delle buone pratiche e prevede una valutazione indipendente biennale, con presentazione alle Camere di una relazione sugli esiti e sul conseguimento degli obiettivi. In particolare, la banca dati e gli strumenti di diffusione delle buone pratiche sono resi accessibili anche ai soggetti territoriali coinvolti nell'attuazione, al fine di favorire replicabilità e miglioramento continuo.

La proposta dà attuazione al documento di Osservazioni e Proposte approvato dal CNEL in data 26 giugno 2025 in materia di aree interne, recependo anche gli esiti della

giornata di studio *"Aree Interne, nuovo paradigma di sviluppo: un mondo "non" a parte"* del 28 ottobre 2025 e i contenuti del *dossier* Eutalia sullo stato dell'arte e sugli indirizzi strategici. Esso si presenta, pertanto, come esito di un percorso di confronto istituzionale ampio, che ha coinvolto amministrazioni centrali e regionali, enti locali, parti sociali, Terzo settore e comunità scientifica.

La coerenza con la Strategia nazionale per le aree interne e con il quadro di programmazione europeo e nazionale rappresenta un elemento qualificante del provvedimento, che si prefigge di evitare sovrapposizioni e frammentazioni, orientando gli interventi verso obiettivi chiari, misurabili e condivisi.

Il Capo I (articoli da 1 a 7) reca le disposizioni introduttive.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge, individuando nella rigenerazione e nel ripopolamento delle aree interne e montane l'obiettivo prioritario, da perseguire mediante la garanzia dei diritti di cittadinanza, la riduzione dei divari territoriali, il sostegno allo sviluppo economico sostenibile e il rafforzamento della coesione sociale e territoriale. La disposizione colloca espressamente la legge nel solco della Strategia nazionale per le aree interne e ne assicura la coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e solidarietà territoriale, nonché con gli obiettivi di coesione economica,

sociale e territoriale sanciti dall'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 2 reca le definizioni fondamentali ai fini dell'applicazione della legge. La disposizione definisce le "aree interne" sulla base della classificazione ISTAT assunta nella Strategia nazionale per le aree interne 2021-2027 e individua i "servizi pubblici essenziali" in relazione ai diritti della persona costituzionalmente tutelati. Sono inoltre introdotte le nozioni di "prossimità territoriale" e di "soglie temporali di percorrenza sostenibile", quali criteri di riferimento per l'organizzazione dei servizi e per l'accesso equo ai servizi essenziali.

L'articolo 3 definisce i principi generali di attuazione della legge, fondati sulla sussidiarietà, sulla semplificazione amministrativa, sull'integrazione delle politiche pubbliche e sulla cooperazione istituzionale. La prossimità territoriale è assunta quale criterio ordinatore delle politiche per le aree interne, orientando l'organizzazione dei servizi secondo logiche di accessibilità e integrazione.

Le aree interne sono qualificate come sistemi policentrici, basati su reti di centri minori interconnessi, e lo sviluppo dell'economia sociale è riconosciuto quale fattore strategico per la coesione territoriale, con particolare valorizzazione delle cooperative di comunità quali strumenti di rigenerazione e sviluppo sostenibile.

L'articolo 4 introduce i modelli di prossimità territoriale e di policentrismo come modelli sistemici flessibili di un *mixité* di sostenibilità, di gestione del territorio, di governo del territorio e di autosufficienza e quali riferimenti metodologici per l'organizzazione dei servizi di cittadinanza nelle aree interne, valorizzando in termini non prescrittivi il paradigma della cosiddetta "città dei quindici minuti".

In coerenza con la Strategia nazionale per le aree interne, l'accesso ai servizi essenziali è assunto quale indicatore di qualità della vita, mediante l'introduzione di soglie temporali di percorrenza sostenibile, differenziate per tipologia di servizi, utilizzate per orientare investimenti, allocazione delle risorse e attività di monitoraggio e valutazione, anche ai fini dei LEP e dei LEPS.

La disposizione riconosce, inoltre, i modelli integrati di sanità e *welfare* territoriale e promuove il coinvolgimento degli enti locali, delle ASP e degli enti del Terzo settore attraverso strumenti di partenariato, prevedendo il monitoraggio degli impatti degli interventi.

L'articolo 5 promuove misure volte a garantire il diritto allo studio e la continuità dell'offerta formativa nelle aree interne, rurali e montane.

La disposizione sostiene la riorganizzazione e il dimensionamento dei plessi scolastici a ridotta popolazione, l'adozione di modelli didattici innovativi anche digitali e il

coordinamento con le politiche dei trasporti scolastici, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne e nel rispetto del principio di invarianza finanziaria.

L'articolo 6 introduce misure per rafforzare l'accessibilità e la mobilità nelle aree interne e montane, quali condizioni essenziali per l'accesso ai servizi di cittadinanza e la riduzione dei divari territoriali.

La disposizione prevede il potenziamento del trasporto pubblico locale, il sostegno ai servizi di trasporto sociale, la valorizzazione delle infrastrutture strategiche, inclusi gli aeroporti minori, e l'integrazione tra le politiche dei trasporti e quelle sociali, sanitarie ed educative.

L'articolo 7 introduce una disciplina organica della rigenerazione urbana nelle aree interne e montane, qualificandola quale principio fondamentale del governo del territorio e strumento operativo per contrastare lo spopolamento, la marginalizzazione e la polarizzazione insediativa. La disposizione assume la rigenerazione urbana quale leva per migliorare la qualità della vita delle comunità locali, promuovendo il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo di nuovo suolo. L'articolo valorizza il principio della prossimità territoriale e il policentrismo quali criteri ordinatori degli interventi, promuovendo assetti territoriali fondati sulla complementarità tra centri e

sull'equilibrata distribuzione di servizi, funzioni e opportunità. Sono inoltre previste misure di premialità per i progetti che perseguano obiettivi pubblici misurabili, con particolare riferimento all'efficienza energetica, alla sicurezza degli edifici, all'edilizia residenziale pubblica e sociale, ai servizi di prossimità e al coinvolgimento delle comunità locali e degli enti del Terzo settore. La disposizione affida ai comuni un ruolo centrale nella programmazione degli interventi e prevede forme stabili di coordinamento istituzionale, rinviando a un decreto attuativo per la definizione dei criteri e delle modalità operative.

Il Capo II (articoli da 8 a 11) disciplina l'assetto di governo multilivello e le misure di rafforzamento della capacità amministrativa.

L'articolo 8 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina nazionale, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione della legge. L'articolo definisce altresì la composizione della Cabina e le modalità di nomina dei componenti, prevedendo una struttura rappresentativa delle amministrazioni centrali competenti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché la partecipazione di rappresentanti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, espressione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli enti del Terzo settore, del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona e degli altri soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. Sono inoltre disciplinati durata dell'incarico, gratuità della partecipazione, periodicità delle riunioni e la possibilità di invitare soggetti portatori di competenze specifiche.

Nell'ambito della Cabina nazionale, al fine di assicurare la partecipazione e il confronto con tutte le forze sociali, è istituito il Tavolo di coordinamento nazionale per il partenariato sociale.

L'articolo 9 attribuisce alle regioni la competenza ad adottare Piani strategici *sub*-regionali, con orizzonte settennale, elaborati sulla base di bacini di prossimità. L'articolo promuove il coinvolgimento degli enti territoriali e prevede il concorso delle province, nell'ambito delle rispettive funzioni, mediante attività di supporto tecnico-amministrativo e di assistenza alla programmazione, attuazione e monitoraggio.

L'articolo 10 incentiva l'esercizio associato delle funzioni di transizione digitale nei comuni delle aree interne e montane, prevedendo la nomina congiunta del Responsabile per la transizione digitale e l'istituzione associata dell'Ufficio per la transizione digitale, nonché l'accesso prioritario alle misure di supporto; demanda a un decreto attuativo la

definizione di requisiti, standard minimi e meccanismi di premialità.

L'articolo 11 prevede programmi strutturati di formazione e affiancamento operativo per le amministrazioni coinvolte e affida alla Cabina nazionale il monitoraggio della qualità amministrativa mediante indicatori comparativi, con pubblicazione annuale di un rapporto sui risultati.

Il Capo III (articoli da 12 a 16) introduce misure di semplificazione, sostegno all'impresa e promozione del lavoro.

L'articolo 12 istituisce la figura del *tutor* pubblico d'impresa, operante presso lo sportello territoriale, con funzioni di assistenza ai soggetti proponenti per la gestione delle procedure autorizzative e l'avvio operativo dell'attività; disciplina, inoltre, per i progetti asseverati, l'applicazione del silenzio-assenso decorso un termine definito, salvaguardando i vincoli di tutela ambientale, paesaggistica, culturale e di sicurezza.

Il comma 2 consente agli enti locali di mettere a disposizione delle associazioni di rappresentanza risorse e strumenti funzionali allo svolgimento di attività di promozione imprenditoriale, assistenza e tutoraggio a favore dei soggetti proponenti, a supporto dell'elaborazione del piano di impresa, secondo modalità definite in sede convenzionale.

L'articolo 13 consente alle regioni e alle province autonome di attivare interventi a sostegno delle imprese delle aree interne,

anche mediante risorse di coesione, prevedendo misure finanziarie, fiscali e occupazionali, nonché azioni di assistenza tecnica e formazione, e favorendo il mantenimento dei presidi territoriali di prossimità nel settore del credito.

L'articolo 14 istituisce presso le Unioni di comuni lo Sportello unico territoriale per le aree interne, quale punto di accesso unitario per i procedimenti amministrativi relativi agli interventi, con compiti di coordinamento delle autorizzazioni, dei pareri e delle conferenze di servizi, in una logica di certezza dei tempi e digitalizzazione delle istanze.

L'articolo 15 prevede l'introduzione di codici ATECO multifunzionali, promossa in raccordo con ISTAT e Ministero delle imprese e del made in *Italy*, per consentire alle imprese delle aree interne di svolgere attività integrate e plurisettoriali, in linea con le caratteristiche economiche dei territori e con l'obiettivo di rafforzare sostenibilità e occupazione.

L'articolo 16 disciplina le forme di collaborazione pubblico-privata e i partenariati speciali, in via sussidiaria rispetto al ricorso a strutture proprie, prevedendo la predisposizione di schemi-tipo e clausole uniformi da parte della Cabina nazionale e favorendo, altresì, il ricorso agli strumenti di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore, nonché con le associazioni di rappresentanza delle

categorie economiche comparativamente più rappresentative e accordi per la gestione e il riuso di beni comuni.

Il Capo IV (articoli da 17 a 18) reca le misure a carattere sociale e demografico, dirette a contrastare lo spopolamento.

L'articolo 17 istituisce la clausola sociale per le aree interne, definendone finalità e criteri di priorità, individua categorie di destinatari e valorizza i progetti di accoglienza e integrazione (SAI) quali strumenti di rigenerazione demografica. Prevede inoltre la facoltà per le amministrazioni di introdurre criteri di priorità, premialità o riserva nei bandi e nelle misure finanziate con risorse destinate alle aree interne.

L'articolo 18 prevede, in via sperimentale e previa valutazione di impatto, la possibilità di introdurre misure di agevolazione fiscale in favore di soggetti che trasferiscono la residenza o rientrano dall'estero per svolgere attività lavorative, professionali o imprenditoriali nelle aree interne e montane, nonché in favore dei pensionati che trasferiscono o riacquistano la residenza; demanda a decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle misure, nel rispetto dei vincoli UE e di finanza pubblica.

Il Capo V (articoli da 19 a 21) disciplina interventi in materia di agricoltura, foreste, filiere e servizi ecosistemici.

L'articolo 19 istituisce un fondo per l'insediamento dei giovani in agricoltura e rafforza la Banca della terra, prevedendo

anche forme di gestione unitaria dei terreni e il possibile coinvolgimento di università ed enti pubblici di ricerca. L'articolo promuove inoltre strumenti di pianificazione, certificazione e gestione integrata delle risorse naturali, con particolare riguardo alle risorse boschive, forestali e idriche.

L'articolo 20 istituisce pagamenti per i servizi ecosistemici, quali strumenti di remunerazione delle prestazioni rese nell'interesse collettivo in materia di tutela ambientale e presidio del territorio, demandando a decreto la disciplina attuativa nel rispetto della normativa UE sugli aiuti di Stato.

L'articolo 21 sostiene lo sviluppo di filiere territoriali integrate, promuovendo cooperazione tra imprese, enti locali e Terzo settore e collegando l'attuazione alla programmazione unitaria delle risorse.

Il Capo VI (articoli 22 e 23) reca misure sull'abitare, sul patrimonio e sulla dimensione digitale.

L'articolo 22 sostiene lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili nelle aree interne e montane, quale strumento di coesione, sostenibilità e riduzione dei costi energetici, nel rispetto della normativa vigente e in coordinamento con la programmazione nazionale, regionale e locale.

L'articolo 23 promuove la diffusione della connettività a banda ultra-larga e l'accessibilità dei servizi pubblici digitali nelle aree interne e montane, valorizzando il

progetto *Polis* – Case dei servizi di cittadinanza digitale quale strumento di prossimità e sostenendo lo sviluppo della sanità digitale e della telemedicina, in coerenza con la programmazione nazionale e il coordinamento della Cabina nazionale.

Il Capo VII (articoli da 24 a 26) disciplina il finanziamento, il monitoraggio e la valutazione delle misure previste dalla presente legge.

L'articolo 24 individua le fonti di finanziamento, richiamando risorse statali iscritte in apposito fondo pluriennale, integrazione programmata di risorse europee e nazionali (FESR, FSE+, FSC, PNRR) e risorse regionali e locali; affida alla Cabina nazionale il coordinamento e la programmazione unitaria al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni.

L'articolo 25 prevede un sistema comune di indicatori di risultato e di impatto e istituisce una banca dati delle buone pratiche presso la Cabina nazionale, con rinvio a decreto per le modalità di funzionamento e il raccordo con sistemi informativi esistenti.

L'articolo 26 introduce una valutazione indipendente biennale sugli effetti delle misure e prevede la presentazione alle Camere, a cura della Cabina nazionale, di una relazione sugli esiti della valutazione e sul conseguimento degli obiettivi della SNAI, con pubblicazione sui siti istituzionali.

Il Capo VIII (articolo 27) reca le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 27 assicura il coordinamento con la SNAI e con gli altri strumenti di programmazione europea e nazionale, nonché, ove compatibile, con il Piano strategico della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, attribuendo alla Cabina nazionale funzioni di raccordo.

In sede di esame il Parlamento potrà valutare l'opportunità di individuare ulteriori risorse finanziarie a valere sul bilancio dello Stato, ai fini di una più stabile e sistemica attuazione delle misure previste.

Disegno di legge

CAPO I
FINALITÀ, DEFINIZIONI E PRINCIPI
GENERALI**Art. 1.**
(Finalità)

1. La presente legge reca disposizioni volte a promuovere la rigenerazione e il ripopolamento delle aree interne e montane del territorio nazionale, al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cittadinanza, ridurre i divari territoriali, favorire lo sviluppo economico sostenibile e rafforzare la coesione sociale e territoriale.

2. Le disposizioni della presente legge sono attuate in coerenza con la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) e con gli obiettivi di coesione territoriale enunciati dall'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché con i principi dell'articolo 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per «aree interne»: i territori comunali classificati come comuni intermedi, periferici o ultraperiferici secondo le definizioni adottate dall'Istituto nazionale di statistica, come nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, anche quando tali comuni esercitano funzioni in forma associata, e caratterizzati da una significativa distanza dai centri di offerta dei servizi essenziali;

b) per «servizi pubblici essenziali»: quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, all'istruzione, alla libertà di circolazione, alla connettività digitale e alla sicurezza territoriale;

c) per “prossimità territoriale”: la prossimità territoriale è il criterio secondo cui il sistema dei servizi deve essere organizzato per “andare verso” il cittadino (attraverso servizi itineranti, telemedicina e centri multiservizi) invece di costringere esclusivamente il cittadino a spostarsi verso i poli o centri urbani;

d) per “soglie temporali di percorrenza sostenibile, differenziate per tipologia di area”: le soglie temporali di percorrenza sostenibili misurano in tempo ottimale di percorrenza per accedere a un servizio essenziale senza pregiudicare per il

cittadino lo svolgimento delle altre attività quotidiane o spingerlo ad abbandonare il territorio. Le soglie temporali di percorrenza sostenibile definiscono dunque l'intervallo temporale massimo entro il quale l'accesso ai servizi è garantito in condizioni di equità, senza che l'onere del viaggio generi barriera all'esercizio dei diritti o diventi un fattore di espulsione demografica (spopolamento). A partire dalle diverse tipologie dei servizi suddivisi in tre livelli di intensità operativa, sono determinate soglie temporali di percorrenza sostenibile come indicate al successivo articolo 4.

Art. 3.

(Principi generali)

1. L'attuazione della presente legge si ispira ai principi di sussidiarietà verticale e orizzontale, di semplificazione amministrativa, di integrazione delle politiche pubbliche, di partecipazione civica e di cooperazione istituzionale tra i diversi livelli di governo e gli enti operanti a livello territoriale.

2. La prossimità territoriale costituisce criterio ordinatore delle politiche pubbliche per le aree interne. I servizi e le funzioni pubbliche sono organizzati secondo logiche di accessibilità, integrazione e decentramento, al fine di ridurre i tempi e le distanze di accesso per i cittadini e di favorire soluzioni di prossimità coerenti

con le caratteristiche demografiche, morfologiche e insediative dei territori.

3. Le aree interne sono considerate sistemi policentrici composti da reti di centri minori interconnessi tra loro. Ciascun centro svolge funzioni specifiche e si specializza in determinati servizi, secondo logiche di complementarità e integrazione funzionale, al fine di garantire un assetto territoriale equilibrato, efficiente e sostenibile.

4. È riconosciuto lo sviluppo dell'economia sociale quale fattore strategico per la coesione territoriale. In tale ambito, è valorizzato il ruolo delle cooperative di comunità, quali strumenti per la rigenerazione territoriale, la promozione della cittadinanza attiva e lo sviluppo economico e sociale sostenibile.

Art.4.

(Modelli di prossimità territoriale)

1. Nell'attuazione della presente legge, l'organizzazione dei servizi di cittadinanza nelle aree interne si ispira, in termini orientativi e metodologici, ai modelli di prossimità urbana e territoriale affermatasi a livello nazionale ed europeo, finalizzati a garantire l'accesso ai servizi essenziali in condizioni di sostenibilità, integrazione e qualità della vita.

2. In tale ambito, può essere assunto quale riferimento concettuale il paradigma della cosiddetta “*città dei quindici minuti*”, inteso quale modello teorico di pianificazione urbana dell’accessibilità ai servizi essenziali e non quale modello rigidamente applicabile o fondato su soglie temporali uniformi.

3. In conformità alla SNAI ed ai modelli europei in materia di coesione territoriale, l’accesso ai servizi essenziali è assunto quale indicatore di qualità della vita e di efficienza del sistema territoriale. A tal fine, sono adottate soglie temporali differenziate in relazione alle caratteristiche delle aree e alla gerarchizzazione dei servizi in:

a) Servizi di prossimità (Scuola primaria, farmacia, farmacia rurale, medico, poste): 15 minuti;

b) Servizi intermedi (Scuola secondaria, poliambulatori, stazione): 30 minuti;

c) Servizi specialistici (Ospedali DEA, Università, Alta Velocità): 45 minuti.

Il miglioramento della prossimità ai servizi essenziali costituisce un criterio prioritario per l’orientamento degli investimenti pubblici, per la valutazione delle politiche territoriali e per l’allocazione delle risorse nazionali ed europee nelle aree interne. I parametri e gli indicatori di prossimità concorrono al sistema di monitoraggio e

valutazione di cui agli articoli 26 e 27 della presente legge e sono utilizzati, ove compatibile, ai fini della definizione, dell'aggiornamento e della valutazione territoriale dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), in coerenza con i fabbisogni standard e le caratteristiche demografiche e territoriali.

4. Con riferimento alla prossimità ai servizi sanitari e sociosanitari, le regioni e le aziende sanitarie e le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, adottano modelli integrati di sanità e *welfare* territoriale che prevedano presidi di prossimità, anche in attraverso forme organizzative innovative e flessibili rispetto ai contesti urbani, nel rispetto delle competenze regionali e delle linee guida nazionali. Sono riconosciuti quali strumenti ordinari e complementari di accesso ai servizi sanitari e sociosanitari:

- a) la medicina generale e pediatrica organizzata in rete territoriale;
- b) i presidi sanitari diffusi e le *équipe* multiprofessionali mobili, anche in collaborazione con le ASP;
- c) la telemedicina, il teleconsulto e il telemonitoraggio;
- d) le farmacie rurali quali presidi sociosanitari di prossimità;
- e) i servizi di emergenza-urgenza, compreso l'elisoccorso, adeguati alle

condizioni morfologiche e di accessibilità dei territori.

I modelli organizzativi di cui al presente comma concorrono al rispetto dei parametri di prossimità temporale ai servizi essenziali e sono considerati equivalenti, ai fini della programmazione e del monitoraggio, ai presidi tradizionali. Essi sono prioritariamente realizzati ricorrendo e potenziando le strutture pubbliche esistenti nel territorio e, se necessario, associandosi con territori limitrofi.

5. Le amministrazioni pubbliche favoriscono prioritariamente le amministrazioni comunali e qualora necessario il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, delle ASP e degli altri soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, nonché delle associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative, attraverso gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché mediante accordi e forme di partenariato istituzionale finalizzati al rafforzamento dei servizi di prossimità.

6. Ogni intervento attuato ai sensi della presente legge è soggetto a monitoraggio e valutazione degli impatti sociali, territoriali ed economici, secondo

criteri di trasparenza, compatibilità ed evidenza pubblica.

Art. 5.

*(Misure per l'istruzione nelle aree interne,
rurali e montane)*

1. Al fine di garantire il diritto allo studio, la continuità dell'offerta formativa e la riduzione dei divari territoriali nelle aree interne, rurali e montane, lo Stato, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, promuove misure volte a sostenere e rafforzare il sistema dell'istruzione nei territori caratterizzati da bassa densità abitativa e da condizioni di svantaggio territoriale.

2. Le misure di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare:

a) al sostegno, alla riorganizzazione ed al dimensionamento dei plessi scolastici caratterizzati da ridotta popolazione scolastica, favorendo soluzioni flessibili e integrate a livello territoriale, volte a garantire il pieno diritto allo studio ai sensi dell'articolo 34 della Costituzione, anche incentivando la piena accessibilità alle strutture scolastiche nell'arco della giornata, favorendone l'utilizzo per attività educative e sociali;

b) allo sviluppo di modelli didattici e organizzativi innovativi, anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e di forme di

didattica integrata e a distanza, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni;

c) alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative delle istituzioni scolastiche operanti nei territori interessati;

d) al coordinamento con le politiche per i trasporti scolastici, per l'accessibilità ai servizi educativi e per il sostegno agli studenti.

3. L'attuazione delle misure di cui al presente articolo avviene previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è assicurata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Misure per i trasporti e la mobilità nelle aree interne e montane)

1. Al fine di garantire l'accessibilità ai servizi essenziali, la mobilità delle persone e delle merci e la riduzione dei divari territoriali, lo Stato, in coerenza con la Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, promuove misure volte a sostenere e rafforzare i sistemi di trasporto e di mobilità nelle aree interne e nelle zone montane, con particolare attenzione ai

territori caratterizzati da bassa densità abitativa, marginalità geografica e difficoltà di collegamento.

2. Le misure di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare:

a) al potenziamento e alla razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, anche attraverso modelli flessibili, integrati e a domanda, idonei a rispondere alle specifiche esigenze dei territori a domanda debole;

b) al sostegno dei servizi di trasporto sociale, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore e gli altri soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, al fine di garantire la mobilità delle persone in condizioni di fragilità, non autosufficienza o svantaggio sociale;

c) alla valorizzazione e al miglior utilizzo delle infrastrutture di collegamento strategiche per le aree interne, ivi compresi gli aeroporti minori, in quanto presidi di accessibilità territoriale e strumenti di connessione con i poli regionali e nazionali;

d) all'integrazione tra le politiche dei trasporti e quelle sociali, sanitarie, educative e del lavoro, al fine di assicurare la continuità e l'effettiva fruibilità dei servizi di cittadinanza;

e) allo sviluppo di soluzioni di mobilità sostenibile e innovativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali e di piattaforme di coordinamento dei servizi.

3. Le misure di cui al presente articolo sono attuate in forma coordinata tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, anche avvalendosi del concorso degli enti del Terzo settore ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché di altri soggetti pubblici e privati operanti nei territori interessati.

4. L'attuazione delle misure avviene previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è assicurata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Rigenerazione urbana e misure premiali)

1. Ai fini della presente legge, la rigenerazione urbana costituisce principio fondamentale del governo del territorio nelle aree interne ed è diretta a contrastare i fenomeni di spopolamento, marginalizzazione e polarizzazione insediativa, promuovendo uno sviluppo territoriale equilibrato e sostenibile, fondato sulla prossimità territoriale e sul policentrismo.

2. La rigenerazione urbana è attuata in via prioritaria mediante il recupero, la riqualificazione e il riuso del patrimonio edilizio esistente, pubblico e privato, nonché delle aree degradate, dismesse o sottoutilizzate, perseguendo l'obiettivo della riduzione del consumo di nuovo suolo e ammettendo nuove edificazioni esclusivamente in casi residuali e puntualmente motivati da esigenze di interesse pubblico.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono finalizzati, in particolare:

a) al miglioramento della qualità della vita e del benessere delle comunità locali;

b) alla riduzione dell'inquinamento, al contenimento dei fenomeni di degrado ambientale;

c) all'incremento degli spazi pubblici, delle aree verdi e dei luoghi di aggregazione sociale;

d) al rafforzamento dell'accessibilità ai servizi essenziali, materiali e immateriali, anche attraverso infrastrutture fisiche e digitali adeguate;

e) alla promozione di una compresenza equilibrata delle funzioni residenziali, produttive, commerciali, sociali, culturali e agricole.

4. I comuni, singolarmente o in forma associata, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano gli ambiti di intervento prioritari e adottano strumenti di programmazione dedicati alla rigenerazione urbana nelle aree interne e zone montane, avvalendosi di procedure semplificate e assicurando il coordinamento con la pianificazione territoriale e con le politiche sociali, abitative e ambientali.

5. Al fine di incentivare interventi coerenti con gli obiettivi della presente legge, sono previste misure di premialità a favore dei programmi e dei progetti di rigenerazione urbana localizzati nelle aree interne e nelle zone montane che perseguano risultati pubblici misurabili, con particolare riferimento:

a) al miglioramento dell'efficienza energetica e della sicurezza degli edifici;

b) al rafforzamento dell'edilizia residenziale pubblica e sociale e dei servizi di prossimità, ivi comprese le attività di terziario di mercato;

c) alla riduzione del degrado urbano e ambientale;

d) al coinvolgimento attivo delle comunità locali, degli enti del Terzo settore, delle ASP e degli operatori economici.

6. Le misure di premialità di cui al comma 5 possono consistere, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in priorità nell'accesso ai finanziamenti, maggiorazioni dei contributi concedibili, agevolazioni di natura fiscale, nonché criteri preferenziali nell'ambito dei programmi nazionali ed europei, fermo restando il rispetto degli obiettivi di interesse pubblico.

7. Le regioni e gli enti locali assicurano forme stabili di coordinamento istituzionale per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana nelle aree interne e nelle zone montane, favorendo modelli ordinari di esercizio delle funzioni amministrative e riducendo il ricorso a strumenti straordinari, al fine di garantire continuità, efficacia e certezza dell'azione pubblica.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentita la Cabina nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, assicurando il coordinamento con la Strategia nazionale per le aree interne e con gli strumenti di pianificazione e programmazione vigenti.

CAPO II
ASSETTI DI GOVERNO
MULTILIVELLO E CAPACITÀ
AMMINISTRATIVA

Art. 8.

*(Cabina nazionale e Tavolo di coordinamento
del partenariato per le aree interne)*

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina nazionale per le aree interne, con funzioni di indirizzo strategico, coordinamento e monitoraggio dell'attuazione della presente legge.

2. La Cabina nazionale è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato ed è composta da:

a) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti in materia di sviluppo territoriale, economia e finanze, infrastrutture e trasporti, salute, lavoro e politiche sociali, istruzione, università e ricerca, ambiente e sicurezza energetica, agricoltura, sovranità alimentare e foreste, cultura, nonché per gli affari europei e il PNRR;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

c) due rappresentanti degli enti locali, di cui uno designato dall'Associazione

nazionale dei comuni italiani (ANCI) e uno dall'Unione delle province d'Italia (UPI);

d) un rappresentante del Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei ministri o della struttura competente in materia di politiche di coesione;

e) cinque rappresentanti designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, espressione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli enti del Terzo settore, del sistema delle aziende pubbliche di servizi alla persona e degli altri soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su designazione delle amministrazioni, enti e organismi competenti. La partecipazione alla Cabina nazionale non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. I componenti restano in carica per la durata di tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. In caso di cessazione anticipata, il componente subentrante resta in carica per il periodo residuo del mandato.

5. La Cabina nazionale:

a) assicura la coerenza delle politiche e degli interventi attuativi con i principi di prossimità territoriale e di accessibilità ai servizi essenziali di cui alla presente legge;

b) coordina l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali destinate alle aree interne, favorendo l'integrazione tra i diversi strumenti di finanziamento;

c) definisce *standard* comuni di monitoraggio e valutazione degli interventi;

d) adotta linee guida operative e indirizzi attuativi per l'attuazione degli interventi;

e) promuove il raccordo tra i livelli di governo e il coinvolgimento degli attori istituzionali e territoriali interessati.

6. La Cabina nazionale si riunisce con cadenza almeno semestrale e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario. Alle riunioni possono essere invitati, senza diritto di voto, rappresentanti di amministrazioni, enti pubblici, organismi tecnici, enti del Terzo settore e altri soggetti portatori di competenze specifiche, in relazione alle materie trattate.

7. Al fine di assicurare la partecipazione e il confronto con tutte le

forze sociali, nell'ambito della Cabina nazionale è istituito il Tavolo di coordinamento nazionale per il partenariato sociale.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati il funzionamento della Cabina nazionale, le modalità di convocazione e di deliberazione, nonché il supporto tecnico e amministrativo assicurato dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il medesimo decreto stabilisce, altresì, la composizione e il funzionamento del Tavolo di coordinamento nazionale per il partenariato sociale.

Art. 9.

(Piani strategici sub-regionali)

1. Le regioni, in coerenza con la Strategia nazionale per le aree interne e con la programmazione europea e nazionale vigente, adottano Piani strategici *sub-regionali* per le aree interne e montane, con orizzonte temporale settennale, finalizzati a definire gli obiettivi, le priorità di intervento e le modalità di integrazione delle risorse nei territori interessati.

2. I Piani strategici di cui al comma 1 sono elaborati sulla base di bacini di prossimità, intesi quali ambiti funzionali omogenei per l'accesso sostenibile ai servizi essenziali, alle infrastrutture e alle funzioni collettive, tenendo conto delle

caratteristiche territoriali, demografiche, sociali ed economiche delle aree interessate.

3. Nell'ambito della predisposizione e dell'attuazione dei Piani strategici *sub*-regionali, le regioni promuovono il coinvolgimento degli enti territoriali competenti, favorendo forme di coordinamento e collaborazione tra comuni, province e altri enti locali, al fine di assicurare la coerenza della pianificazione strategica e l'efficace realizzazione degli interventi.

4. Le province concorrono, nell'ambito delle rispettive funzioni, alla pianificazione strategica *sub*-regionale mediante attività di supporto tecnico e amministrativo, di raccolta ed elaborazione dei dati, nonché di assistenza alla programmazione, all'attuazione e al monitoraggio degli interventi previsti dai Piani.

Art. 10.

(Associazione intercomunale e transizione digitale)

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e assicurare la qualità, la sicurezza e l'accessibilità dei servizi digitali nelle aree interne e montane, i comuni appartenenti a tali territori sono incentivati ad esercitare in forma associata le funzioni relative alla transizione digitale, mediante unioni di comuni, convenzioni o altre

forme associative previste dall'ordinamento degli enti locali.

2. Nell'ambito delle forme associative di cui al comma 1, i comuni provvedono alla nomina congiunta del Responsabile per la transizione digitale (RTD) e all'istituzione dell'Ufficio per la transizione digitale (UTD) in forma associata, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I comuni che adottano le modalità di gestione associata di cui al presente articolo accedono prioritariamente alle misure di supporto tecnico, formativo e finanziario previste dalla presente legge e ai programmi di assistenza tecnica della Cabina nazionale per le aree interne.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e sentita la Cabina nazionale per le aree interne, sono definiti i requisiti organizzativi e professionali del RTD e dell'UTD associati, gli standard minimi di qualità e accessibilità dei servizi digitali, nonché i criteri di valutazione e i meccanismi di premialità.

Art. 11.

(Rafforzamento della capacità amministrativa e monitoraggio della qualità)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono accompagnati da programmi strutturati di formazione, aggiornamento professionale e affiancamento operativo del personale delle amministrazioni statali, regionali e locali coinvolte, con particolare riferimento ai comuni delle aree interne e montane.

2. I programmi di cui al comma 1 sono finalizzati al miglioramento delle competenze amministrative, organizzative e digitali, nonché alla capacità di progettazione, gestione e attuazione degli interventi finanziati.

3. La Cabina nazionale per le aree interne assicura il monitoraggio della qualità amministrativa mediante un sistema di indicatori comparativi, anche attraverso strumenti di misurazione riconosciuti a livello nazionale, e pubblica annualmente un rapporto sui risultati conseguiti.

CAPO III
SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA, INIZIATIVA
ECONOMICA E LAVORO

Art. 12.

(Tutor pubblico d'impresa e silenzio-assenso)

1. Al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di iniziative economiche nei

territori delle aree interne e montane, è istituita la figura del Tutor pubblico d'impresa con compiti di assistenza tecnica e amministrativa nei confronti dei soggetti proponenti, per la gestione delle procedure autorizzative e l'avvio operativo dell'attività.

2. Al fine di supportare la nascita e lo sviluppo di iniziative economiche nei territori delle aree interne e zone montane, gli enti locali possono mettere a disposizione delle associazioni di rappresentanza, risorse e strumenti funzionali allo svolgimento di attività di promozione imprenditoriale, assistenza e tutoraggio a favore dei soggetti proponenti, a supporto dell'elaborazione del piano di impresa, secondo modalità definite in sede convenzionale.

3. Il Tutor pubblico d'impresa opera presso lo Sportello unico territoriale per le aree interne (SUTAI) di cui all'articolo 14, secondo indirizzi e standard operativi definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Cabina nazionale per le aree interne.

4. I soggetti che avviano attività economiche nelle aree interne possono avvalersi dell'assistenza del Tutor pubblico d'impresa per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di inizio

dell'attività. Il Tutor assicura la completezza delle istanze, la correttezza delle istruttorie e il rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi connessi.

5. In caso di inadempimento o negligenza imputabile al tutor, l'amministrazione competente applica le sanzioni disciplinari e le penalità previste dal decreto di cui al comma 2, anche con riferimento al danno derivante dal ritardo nella conclusione dei procedimenti.

6. Per i progetti di investimento o di avvio di attività economiche localizzati nelle aree interne e asseverati da un professionista abilitato ai sensi della normativa vigente, decorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia stato comunicato un motivato diniego, si applica il principio del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Restano fermi gli obblighi e i vincoli derivanti dalla normativa in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio culturale, della salute e della sicurezza pubblica.

Art. 13.

(Interventi delle regioni e delle province autonome in favore delle imprese e del sistema creditizio)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono realizzare, anche mediante le rispettive società di sviluppo e a valere sulle risorse dei fondi di coesione di rispettiva pertinenza, interventi e programmi, compresi quelli di natura sperimentale, finalizzati al sostegno delle aziende operanti nelle aree interne ricomprese nel proprio perimetro territoriale prevedendo in particolare una o più delle seguenti misure in loro favore:

a) crediti a tasso agevolato attraverso l'eventuale istituzione di un fondo di rotazione;

b) previsione di un intervento, nei limiti "*de minimis*", a fondo perduto destinato ai percorsi di emersione del lavoro nero e alla relativa regolarizzazione dei rapporti di lavoro e a quelli relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

c) "*bonus* occupazionali" per il collocamento mirato di soggetti svantaggiati;

d) previsione di un intervento, nei limiti "*de minimis*", a fondo perduto destinato alla copertura di costi per servizi di assistenza tecnica e tutoraggio per l'assolvimento degli obblighi normativi e regolamentari conseguenti al rientro nella legalità dell'azienda ed attività di formazione d'impresa rivolta al *management* e ai dipendenti;

e) previsione di un intervento, nei limiti “*de minimis*”, a fondo perduto destinato alla copertura di costi per servizi di assistenza tecnica, formazione, accompagnamento e monitoraggio per la costituzione di cooperative e imprese sociali;

f) previsione di forme di riduzione temporanea dell'IRAP per specifiche attività d'impresa in settori a rischio di desertificazione.

3. Le regioni al fine di concorrere al mantenimento e allo sviluppo di presidi territoriali di prossimità nel settore del credito, possono altresì sottoscrivere appositi accordi con l'Associazione Bancaria Italiana e la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali, prevedendo anche forme di sostegno dei livelli occupazionali, per la gestione convenzionale dei servizi di tesoreria comunale, nonché per l'attivazione di sportelli decentrati delle rispettive società di sviluppo.

Art. 14.

(Sportello unico territoriale per le aree interne)

1. Presso le Unioni di comuni è istituito lo Sportello unico territoriale per le aree interne (SUTAI), quale punto di accesso unitario per i procedimenti amministrativi relativi agli interventi localizzati nei territori di competenza.

2. Lo Sportello coordina le autorizzazioni, i pareri e le conferenze di servizi, assicurando tempi certi, semplificazione procedurale e gestione digitale delle istanze.

Art. 15.

(Classificazione delle attività economiche a carattere multifunzionale)

1. Il Governo, in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con il Ministero delle imprese e del made in *Italy* (MIMIT), promuove l'introduzione di codici ATECO multifunzionali, al fine di consentire alle imprese ubicate nelle aree interne di esercitare attività integrate e plurisetoriali, funzionali alla sostenibilità economica e occupazionale.

Art. 16.

(Collaborazione pubblico-privata e partenariati sociali))

1. Le amministrazioni pubbliche, nell'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, fermo restando la priorità al ricorso di strutture proprie, favoriscono forme di collaborazione tra soggetti pubblici e privati, finalizzate alla gestione, alla valorizzazione e alla manutenzione di beni e servizi di interesse territoriale nelle aree interne e montane.

2. A tal fine, le amministrazioni possono ricorrere a partenariati pubblico-privati (PPP) e a partenariati speciali pubblico-privati (PSPP), nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza.

3. La Cabina nazionale per le aree interne elabora e rende disponibili schemi-tipo e clausole uniformi per l'attivazione dei partenariati di cui al comma 2, con particolare attenzione alla sostenibilità economica e gestionale degli interventi nel medio e lungo periodo.

4. Le amministrazioni pubbliche possono altresì attivare, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, procedure di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore, nonché con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche comparativamente più rappresentative e accordi o patti di collaborazione per la cura, la gestione e il riuso dei beni comuni.

CAPO IV

MISURE SOCIALI E DEMOGRAFICHE PER IL CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO

Art. 17.

(Clausola sociale per le aree interne)

1. Al fine di contrastare lo spopolamento e favorire la stabilità demografica ed economica delle aree interne e montane, è istituita la Clausola sociale per le aree interne, quale insieme coordinato di misure selettive di sostegno.

2. La Clausola sociale di cui al comma 1 si applica in via prioritaria ai comuni caratterizzati da maggiore distanza dai servizi essenziali e da più elevata criticità demografica e occupazionale ed è rivolta in particolare a:

a) residenti nei comuni delle aree interne;

b) persone e nuclei familiari che trasferiscono o riacquistano la residenza nei medesimi comuni;

c) giovani fino a quarant'anni, giovani coppie e famiglie con figli;

d) donne, lavoratori autonomi, imprenditori e professionisti che avviano o trasferiscono attività economiche nei territori interessati;

e) soggetti coinvolti in percorsi di accoglienza e integrazione finalizzati al ripopolamento.

3. I progetti di accoglienza e integrazione realizzati nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) sono valorizzati quali strumenti di rigenerazione

demografica, attraverso la definizione di standard di integrazione sociale e di coinvolgimento delle comunità locali.

4. Nell'ambito dell'attuazione della clausola sociale, le amministrazioni statali, regionali e locali, nell'esercizio delle rispettive competenze, possono introdurre criteri di priorità, premialità o riserva nei bandi, negli incentivi e nelle misure di sostegno economico e occupazionale finanziate con risorse nazionali ed europee destinate alle aree interne.

5. Le misure previste dal presente articolo operano in modo coordinato con quelle di cui all'articolo 21 e con i criteri di prossimità ai servizi essenziali di cui all'articolo 4.

Art. 18.

(Misure sperimentali di agevolazione fiscale per il rientro nei territori interni)

1. In via sperimentale e previa valutazione di impatto, possono essere introdotte misure di agevolazione fiscale a favore dei soggetti che trasferiscono la residenza o rientrano dall'estero per svolgere attività lavorative, professionali o imprenditoriali nei territori delle aree interne e montane nonché in favore dei pensionati che trasferiscono o riacquistano la residenza nei comuni delle aree interne.

2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei vincoli di finanza pubblica e dei principi di equità, proporzionalità e selettività, e sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri competenti per materia.

CAPO V
AGRICOLTURA, FORESTE, FILIERE
TERRITORIALI E SERVIZI
ECOSISTEMICI

Art. 19.

*(Insediamento dei giovani in agricoltura e
Banca della terra)*

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e il consolidamento delle attività agricole nelle aree interne e montane, è istituito un fondo per l'insediamento dei giovani agricoltori, destinato a sostenere l'avvio e il rafforzamento delle imprese agricole localizzate nei territori interessati.

2. È promosso il rafforzamento della Banca della terra, quale strumento di ricognizione, valorizzazione e messa a disposizione, mediante concessione o alienazione a condizioni agevolate, dei terreni agricoli e forestali inutilizzati o sottoutilizzati.

3. Nell'ambito della Banca della terra, possono essere previste forme di gestione unitaria dei terreni di cui al comma 2, anche attraverso il coinvolgimento di università ed enti pubblici di ricerca, quali soggetti deputati ad attività di ricomposizione fondiaria, cura, valorizzazione produttiva e sperimentazione agricola, nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà, uso del suolo e tutela ambientale.

4. Al fine di promuovere lo sviluppo di filiere territoriali sostenibili e l'incremento del valore economico dei patrimoni locali, sono altresì favoriti strumenti di pianificazione, certificazione e gestione integrata delle risorse naturali, con particolare riferimento alle risorse boschive, forestali e idriche, anche mediante l'adozione di sistemi di certificazione della qualità e dell'origine dei prodotti e dei servizi ecosistemici.

5. Le misure di cui al comma 4 sono finalizzate a consentire l'inserimento delle risorse naturali nei processi produttivi, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, nonché a favorire la valorizzazione economica dei patrimoni territoriali, inclusa la possibilità di contabilizzazione e gestione attiva dei patrimoni boschivi dei comuni delle aree interne e montane.

6. Le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, della Banca della

terra e degli strumenti di cui ai commi 3 e 4, nonché i criteri di accesso alle misure di sostegno, sono definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Cabina nazionale per le aree interne.

Art. 20.

(Pagamenti per servizi ecosistemici)

1. Al fine di riconoscere il valore pubblico delle attività di tutela ambientale, di presidio del territorio e di manutenzione attiva dei beni naturali svolte nelle aree interne e montane, sono istituiti pagamenti per i servizi ecosistemici, quali strumenti di remunerazione delle prestazioni rese nell'interesse collettivo.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono finalizzati, in particolare, alla tutela della biodiversità, alla conservazione delle risorse idriche, alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla manutenzione del paesaggio rurale e forestale e alla valorizzazione sostenibile dei beni ambientali.

3. Possono beneficiare dei pagamenti per i servizi ecosistemici i soggetti pubblici e privati che esercitano attività agricole, forestali o di gestione del territorio, nonché gli enti e le forme associative che gestiscono beni collettivi o demaniali, nel rispetto della funzione pubblica dei beni stessi.

4. I criteri di ammissibilità, le modalità di determinazione dei pagamenti, gli obblighi a carico dei beneficiari e le forme di controllo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 21.

(Sostegno alle filiere territoriali integrate)

1. Al fine di rafforzare l'economia locale e valorizzare le risorse delle aree interne e montane, sono sostenuti interventi volti allo sviluppo di filiere territoriali integrate, con particolare riferimento ai settori agroalimentare, forestale, artigianale, commerciale e dei servizi di prossimità, culturale e turistico.

2. Gli interventi di cui al comma 1 promuovono la cooperazione tra imprese, enti locali e soggetti del Terzo settore, anche mediante reti territoriali, marchi di qualità e strumenti di valorizzazione delle produzioni e dei servizi locali.

3. Le modalità di attuazione degli interventi di cui al presente articolo sono definite nell'ambito della programmazione unitaria di cui all'articolo 28, nel rispetto dei

principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale.

CAPO VI

ABITARE, PATRIMONIO PUBBLICO E INFRASTRUTTURE DIGITALI

Art. 22.

(Comunità energetiche rinnovabili)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, la sostenibilità ambientale e la riduzione dei costi energetici per cittadini, imprese ed enti locali, è sostenuto lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili nei territori delle aree interne e montane, in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente.

2. Le comunità energetiche rinnovabili di cui al comma 1 favoriscono la produzione, la condivisione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, contribuendo al rafforzamento dell'autonomia energetica locale e alla valorizzazione delle risorse territoriali, nel rispetto dei principi di sostenibilità economica e ambientale.

3. Le iniziative di cui al presente articolo sono promosse nell'ambito della programmazione nazionale, regionale e locale, anche attraverso il coordinamento con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le misure di sostegno

finanziate con risorse europee e nazionali destinate alle aree interne.

Art. 23.

(Connettività digitale e servizi pubblici accessibili)

1. La diffusione della connettività a banda ultra-larga e l'erogazione di servizi pubblici digitali accessibili costituiscono obiettivi prioritari per la coesione territoriale nelle aree interne e montane.

2. Al fine di garantire l'erogazione di servizi digitali inclusivi le amministrazioni locali, nell'ambito delle loro competenze, assicurano la progettazione e l'erogazione dei servizi digitali secondo criteri di accessibilità sin dalla progettazione, interoperabilità e sicurezza, anche mediante forme di cooperazione tra enti.

3. Ai fini dell'attuazione del principio di accessibilità dei servizi pubblici resi con modalità digitale, di cui ai commi 1 e 2, concorre la continuità e lo sviluppo del progetto «*Polis – Case dei servizi di cittadinanza digitale*», quale strumento di prossimità per l'erogazione assistita dei servizi pubblici digitali nelle aree interne e montane, in coerenza con quanto previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

4. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo, è promossa l'implementazione di servizi di sanità digitale e di telemedicina, quali strumenti di supporto all'accesso alle cure, alla prevenzione, alla gestione delle cronicità e al rafforzamento dell'assistenza sanitaria di prossimità, in particolare nei territori caratterizzati da maggiore distanza dai servizi sanitari essenziali e da elevata presenza di popolazione anziana.

5. I servizi di cui al comma 4 sono sviluppati in coerenza con la normativa vigente in materia sanitaria e sociosanitaria e con gli strumenti di programmazione nazionale e regionale, favorendo l'integrazione tra medicina generale, servizi territoriali, assistenza domiciliare e strutture di prossimità, anche attraverso l'utilizzo delle infrastrutture digitali e delle piattaforme interoperabili.

6. Gli interventi di potenziamento della connettività e dei servizi digitali sono programmati in coerenza con gli strumenti nazionali di pianificazione e con il coordinamento della Cabina nazionale per le aree interne.

7. Le modalità attuative e i criteri di priorità per la programmazione e il finanziamento degli interventi di potenziamento della connettività a banda ultra-larga nelle aree interne sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, di concerto con i ministri competenti e sentita la Cabina nazionale per le aree interne, anche attraverso accordi con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e soggetti pubblici o privati concessionari di infrastrutture digitali.

CAPO VII

FINANZIAMENTO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Art. 24.

(Fonti di finanziamento e coordinamento)

1. All'attuazione delle misure previste dalla presente legge si provvede mediante il concorso delle seguenti risorse, nel rispetto delle relative discipline e dei vincoli di finanza pubblica:

a) risorse statali iscritte in apposito Fondo pluriennale per le aree interne e montane, secondo gli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legislazione vigente;

b) risorse derivanti dai fondi europei e nazionali destinati alle politiche di coesione e di sviluppo territoriale, ivi inclusi il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto delle relative finalità e modalità di utilizzo;

c) risorse finanziarie delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e disponibilità di bilancio.

2. La Cabina nazionale per le aree interne assicura il coordinamento e la programmazione unitaria delle risorse di cui al comma 1, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di interventi e garantire la coerenza con gli obiettivi della presente legge e con gli strumenti di programmazione vigenti.

Art. 25.

(Indicatori di risultato e banca dati delle buone pratiche)

1. Al fine di assicurare il monitoraggio unitario e la valutazione degli effetti degli interventi previsti dalla presente legge, la Cabina nazionale per le aree interne, di cui all'articolo 6, definisce un sistema comune di indicatori di risultato e di impatto, riferiti, in particolare, ai seguenti ambiti:

a) andamento demografico e dinamiche insediative;

b) accessibilità e qualità dei servizi essenziali;

c) livelli occupazionali e qualità del lavoro;

d) investimenti privati attivati;

e) stato di avanzamento e spesa certificata degli interventi;

f) qualità amministrativa e capacità di attuazione delle amministrazioni locali.

2. Presso la Cabina nazionale è istituita una banca dati delle buone pratiche, finalizzata alla raccolta, sistematizzazione e diffusione delle esperienze progettuali e amministrative maggiormente efficaci nell'ambito delle politiche per le aree interne e montane.

3. La banca dati di cui al comma 2 è resa accessibile alle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché agli enti del Terzo settore, alle ASP e agli altri soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali coinvolti nell'attuazione degli interventi, al fine di favorire la diffusione e la replicabilità delle esperienze efficaci e il miglioramento continuo delle politiche pubbliche.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato sentita la Cabina nazionale per le aree interne, sono stabilite le modalità di funzionamento della banca dati, i criteri di selezione delle buone pratiche e le forme di raccordo con i sistemi informativi già esistenti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 26.

(Valutazione indipendente e relazione alle Camere)

1. Al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto delle misure previste dalla presente legge, è prevista una valutazione indipendente con cadenza biennale sugli effetti prodotti nei territori delle aree interne e montane.

2. La valutazione di cui al comma 1 è affidata a soggetti dotati di comprovata competenza ed esperienza in materia di analisi delle politiche pubbliche e di valutazione degli interventi territoriali, individuati nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e trasparenza.

3. La valutazione è effettuata sulla base degli indicatori di risultato e di impatto definiti ai sensi dell'articolo 26.

4. La Cabina nazionale per le aree interne, con cadenza biennale, presenta alle Camere una relazione annuale sugli esiti della valutazione nonché sul conseguimento degli obiettivi della Strategia nazionale per le aree interne anche sulla base del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. La relazione di cui al comma 4 è pubblicata sui siti istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri e delle

amministrazioni competenti, nel rispetto dei principi di trasparenza e accessibilità dell'azione amministrativa.

CAPO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.

(Coordinamento con la Strategia nazionale per le aree interne e con altri strumenti di programmazione)

1. L'attuazione della presente legge è assicurata in coerenza con la Strategia nazionale per le aree interne (SNAI), di cui costituisce quadro normativo di riferimento, nonché con la programmazione europea e nazionale vigente in materia di coesione territoriale e sviluppo locale.

2. Gli atti di programmazione, gli strumenti attuativi e gli interventi finanziati ai sensi della presente legge sono adottati in modo coordinato con le politiche e i programmi settoriali incidenti sui territori delle aree interne e montane, al fine di evitare sovrapposizioni e garantire l'integrazione delle risorse e degli obiettivi.

3. Per i territori interessati, l'attuazione della presente legge è altresì coordinata, ove compatibile, con il Piano strategico della Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con particolare

riferimento agli interventi in materia di competenze, rafforzamento della managerialità, innovazione responsabile e attrazione degli investimenti.

4. La Cabina nazionale per le aree interne assicura il raccordo tra gli strumenti di cui ai commi 1, 2 e 3, anche ai fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti complessivi delle politiche attuate.



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

segreteria.presidenza@cnel.it

segreteria.generale@cnel.it

protocollo@postacert.cnel.it

www.cnel.it